

Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



SETTORE 1:
Ufficio Ragioneria

Cattolica, 23 gennaio 2014

Prot. 38630

**ufficio unico di Avvocatura pubblica
Avv. Andrea Berti**

OGGETTO: Relazione accompagnatoria richiesta sospensiva provvisoria esecutività sentenza Tribunale di Ravenna n. 1396/2013 del 26/1/2013 Unicredit Spa/Comune di Cattolica.

Il bilancio del Comune di Cattolica non è in grado di assicurare la completa e immediata soddisfazione del credito vantato da Unicredit Spa per i debiti della fondazione "Regina Maris", come disposto dalla sentenza del Tribunale di Ravenna del 22/11/2013.

L'importo complessivamente posto a carico del Comune, pari ad Euro 3.589.408,44 più interessi maturati a far data dall'1/1/2007, ammontanti, al 31/12/2013 a circa Euro 615.000,00, rappresenta una spesa che, inserita nel bilancio dell'Ente determinerebbe "il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio" ai sensi dell'art. 153 comma 6 del TUEL.

Ne discenderebbe l'obbligo di procedere alle procedure di riequilibrio finanziario a norma dell'articolo 193 del TUEL e, in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari, l'attivazione delle procedure previste dall'articolo 141, comma 2 del medesimo articolo.

Pur qualificandosi come garanzia prestata per la realizzazione di investimenti, il debito posto dalla sentenza a carico del Comune non integra gli elementi necessari a qualificare lo stesso quale spesa in conto capitale. La fideiussione e gli investimenti da questa garantiti effettuati dalla Fondazione Regina Maris nella struttura ospedaliera comunale, in seguito ritornata nella proprietà dell'azienda sanitaria locale, non hanno determinato alcun incremento patrimoniale dell'Ente.

Il riconoscimento del debito quale spesa corrente esclude pertanto la possibilità di un finanziamento mediante ricorso ad indebitamento o mediante proventi rinvenienti dall'alienazione di beni patrimoniali al di fuori di procedure di pre-dissesto (art. 243bis/ter/quater TUEL).

Il reperimento della somma necessaria all'estinzione del debito dovrà essere operato dall'Amministrazione comunale unicamente attraverso la previsione di un'apposita posta di bilancio alimentata da maggiori entrate tributarie e/o minori spese correnti.

L'iscrizione nel bilancio di una voce di spesa corrente pari a 4,2 milioni di euro non è in alcun modo realizzabile sia per la limitata possibilità di ulteriore innalzamento dei tributi comunali e del relativo gettito, sia per la presenza di una componente rigida della spesa, necessaria ad assicurare il funzionamento dei servizi comunali, non ulteriormente comprimibile. Le voci di entrata e di spesa rappresentano grandezze pressoché consolidate per il bilancio dell'Ente.

L'analisi dei dati riferiti ai bilanci evidenzia tale conclusione con la precisazione che il Comune di Cattolica è, a partire dall'esercizio 2012, comune sperimentatore del nuovo ordinamento contabile.

La previsione definitiva per l'esercizio 2013, ultimo bilancio deliberato dall'Ente, somma entrate finali del Comune (primi quattro titoli delle entrate) per 26 milioni e 190mila euro a fronte di spese finali (primi tre titoli delle spese) pari a 28 milioni e 442mila euro. Il differenziale negativo pari a 2 milioni e

200mila euro è finanziato dai fondi pluriennali vincolati di parte corrente e parte capitale e dall'applicazione dell'avanzo dell'esercizio 2012.

In fase di assestamento del bilancio dell'esercizio 2013 il Comune ha dovuto anche fronteggiare il taglio operato dal Governo sul fondo di solidarietà comunale trasferito al Comune per 1 milione 974mila euro mediante la riduzione di spese correnti e utilizzando l'avanzo disponibile.

La pressione tributaria esercitata dal Comune si è spinta ai massimi livelli previsti dalle norme tributarie, mantenendo margini ridotti di ulteriore incremento delle aliquote:

- Imu: con l'eccezione della prima casa per la quale è prevista l'aliquota minima, per le altre categorie catastali il comune applica le aliquote più alte. Il quadro di incertezza che caratterizza l'applicazione del tributo e la ripartizione del gettito fra Stato e Comuni non consente di assicurare la piena disponibilità di un eventuale incremento dell'aliquota sulla prima casa.
- Irpef: dal 1 gennaio 2013 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è stata stabilita in misura progressiva in base agli scaglioni dell'Irpef di cui all'art. 11, comma 1 del TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986, prevedendo l'applicazione dell'aliquota massima, pari allo 0,80%, per i redditi oltre 75.000 euro.
- Imposta di soggiorno: il comune ha istituito l'imposta a partire da novembre 2013.

Ulteriori manovre di innalzamento della pressione tributaria anche con riferimento ai canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e all'imposta comunale sulla pubblicità, restituirebbero un incremento marginale del gettito introitabile dal Comune.

A fronte di voci di entrata non in grado di restituire significativi incrementi delle risorse a disposizione, il bilancio comunale è caratterizzato da una forte componente rigida delle voci di spesa relative alle funzioni generali di amministrazione dell'Ente ed ai servizi indispensabili assicurati alla cittadinanza.

Il bilancio per l'esercizio 2014 che l'Ente sta elaborando e che sarà presumibilmente adottato entro il mese di aprile ripropone una sostanziale difficoltà di assicurare la copertura delle spese correnti.

Tali difficoltà sono evidenziate dall'interruzione, registrata negli ultimi due esercizi, del ricorso all'indebitamento per il finanziamento di opere pubbliche.

Il bilancio per l'esercizio corrente non è stato al momento deliberato e pertanto l'amministrazione opera in esercizio provvisorio con budget di spesa che non possono superare mensilmente 1/12 delle previsioni di spesa assestate dell'esercizio 2013.

In conclusione, l'iscrizione immediata e integrale del debito a carico del bilancio, in conseguenza dalla provvisoria esecutività della sentenza, determinerà l'inevitabile applicazione di quanto previsto dall'art. 243bis/ter e quater e art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SETTORE 1
Dott. Deluigi Pierpaolo